

Chiasso, 22 maggio 2007

*I promotori non intendono commettere un atto di “opposizione” o di “diniego” della risoluzione del consiglio Comunale, più semplicemente ritengono talmente importante questa decisione per il futuro di Chiasso e della regione che giudicano la chiamata a votazione popolare la strategia più idonea in un regime di democrazia diretta.*

## REFERENDUM POPOLARE

I sottoscritti **cittadini(e)** del Comune di **Chiasso**, richiamato l'art.75 della LOC e l'art. 77 del Regolamento Comunale, **chiedono** che la risoluzione, riguardante il Messaggio Municipale nr.10/2007, adottata dal Consiglio Comunale nella seduta del 14 maggio 2007 e pubblicata all'albo il 15 maggio 2007 con la quale:

*“ ha autorizzato, previa commutazione d'uso da beni amministrativi in beni patrimoniali, per il tramite del Municipio, la costituzione di un diritto di compera a favore della Swiss Easy SARL di Ginevra, rispettivamente l'esercizio del diritto di compera (compravendita), cedibile, sui mappali no. 1461, 1541, e 2324 RFD Chiasso, di complessivi 3'382 mq per un importo di fr. 3'172'960.--, da versare secondo modalità di dilazione proposte dai promotori per mezzo del proprio legale con lettera del 23 aprile 2007, con scadenza al 31 dicembre 2010 e prorogabile. Se necessario, il Municipio è incaricato di richiedere al geometra revisore la costituzione di una nuova particella (unione particellare).”*

**sia sottoposta a referendum popolare.**

Nr.	Cognome + Nome	Data di nascita completa	Firma autografa

**AVVERTENZA** ( art.79 LOC, 120 LEDP)

Scrivere in modo leggibile e di proprio pugno.

**Può firmare solo chi ha diritto di voto in materia comunale presso il Comune di Chiasso.**

Ogni cittadino può firmare un'unica volta.

Chiunque altera il risultato della raccolta delle firme è punibile secondo art. 282 Codice Penale Svizzero, secondo il quale chiunque contravviene a quanto prescritto sopra è punito con la detenzione o con la multa.